

CONTABILITÀ

L'OIC 28 e i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

di Viviana Grippo

La prima macroclasse dello schema di stato patrimoniale, come definito dall'[articolo 2424 del cod. civ.](#), è rappresentata dalla lettera **A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata**.

Tale sezione accoglie i crediti che la società vanta nei confronti dei soci con riferimento ai **conferimenti** in denaro deliberati e sottoscritti in sede costitutiva dagli stessi ma di fatto **non ancora versati**. La sezione accoglie altresì i versamenti ancora dovuti in caso di **aumenti di capitale**.

Di norma tali **crediti** sono a **breve** in quanto gli amministratori, **in qualsiasi momento**, possono richiamarli e pretendere dai soci il versamento di quanto ancora dovuto. A tal riguardo il cod. civ. stabilisce che i crediti debbano essere esposti rispettando la distinzione tra:

- crediti verso soci per **versamenti già richiamati**,
- crediti verso soci per **versamenti da richiamare**.

L'iscrizione del credito avviene quindi all'atto della sottoscrizione del capitale sociale; in tale momento dovrà rilevarsi anche il **versamento della quota obbligatoria del capitale versato in denaro** e pari al 25% come da indicazioni del [comma 4, articolo 2464 del cod. civ.](#), per le società a responsabilità limitata, e dell'[articolo 2439 cod. civ.](#), per le società per azioni. Nel caso di **società unipersonali** vige l'obbligo del versamento del **100%** del capitale. Peraltro, in merito alle S.p.a. l'[articolo 2481-bis del cod. civ.](#) prevede il versamento della stessa percentuale del **valore nominale** delle azioni sottoscritte e, se previsto, dell'**intero sovrapprezzo** in caso di aumento di capitale.

Contabilmente, immaginando che la società WWW S.r.l. si costituisca:

- con l'apporto di denaro di due soci ed
- un capitale sociale di euro 10.000,

al momento della sottoscrizione, si rileverà l'**incremento** del **capitale** e l'avvenuta **sottoscrizione**:

Soci c/sottoscrizione a Capitale sociale 10.000

Subito dopo la società rileverà il **versamento obbligatorio** pari al 25% degli apporti in denaro,

Banca c/c	a	Soci c/sottoscrizione 2.500
-----------	---	-----------------------------

Nel momento in cui **l'amministratore deciderà di richiamare i decimi mancanti** egli dovrà far rilevare la seguente scrittura:

Soci c/decimi richiamati	a	Soci c/sottoscrizione 7.500
--------------------------	---	-----------------------------

La voce *Soci c/decimi richiamati* verrà **estinta** con rilevazione da eseguirsi nella data di versamento del dovuto; la contropartita sarà costituita dalla banca o dalla cassa per importi ammessi.

Il **novellato OIC 28** disciplina una serie di casi particolari. Il primo riguarda **l'aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in denaro**; in tale caso, contabilmente, la società iscriverà nell'attivo dello stato patrimoniale la voce *C IV Disponibilità liquide*, per gli importi incassati, e la voce *A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*, per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società utilizzerà la voce *All Riserva sovrapprezzo azioni* (se è previsto un sovrapprezzo) e un'altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito.

Nel caso invece di **aumento di capitale sociale a seguito della conversione di un prestito obbligazionario**, si rileverà l'**eliminazione** del valore contabile del **prestito obbligazionario**, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, e un corrispondente **aumento** di patrimonio netto. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è **superiore** a quello delle azioni emesse, l'eccedenza va rilevata nella riserva sovrapprezzo azioni. L'eventuale differenza tra valore nominale e valore contabile delle obbligazioni convertite è rilevata a patrimonio netto.



Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016

Scopri le sedi in programmazione >